

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 669-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 12 novembre 1969*

*modificato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1969*

*(V. Stampato n. 2032)*

**presentato dal Ministro del Commercio Estero**

**(COLOMBO VITTORINO)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(PRETI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(BRODOLINI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 dicembre 1969*

---

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

L'importo annuo del contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero è elevato — a decorrere dall'anno finanziario 1968 — da lire 1.500.000.000 a lire 3.500.000.000 e — a decorrere dall'anno finanziario 1971 — a lire 4.500.000.000.

**Art. 2.**

L'Istituto nazionale per il commercio estero è incluso tra gli enti indicati nell'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, per i quali continuano a trovare applicazione le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, concernenti la facoltà di iscrizione dei dipendenti degli enti ivi previsti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1968 e 1969, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i summenzionati esercizi finanziari. Per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000.000 del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1970.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.**

All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.

L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto è elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971.

**Art. 2.**

*Identico.*

**Art. 3.**

All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'articolo 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, per lire 2.000.000.000, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 del predetto stato di pre-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

visione per l'anno finanziario 1969. All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'aumento del contributo per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 del citato stato di previsione per l'anno finanziario medesimo.

*Identico.*

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.